



confasal

CONFEDERAZIONE GENERALE
SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI

CESI  Confederazione
Europea
dei Sindacati
Indipendenti

Roma, 31 ottobre 2012
Prot. n. 249/MPN/SV/UL

Alle Federazioni aderenti alla
Confasal
Alle Segreterie provinciali Confasal
Alle Segreterie provinciali Snals

e, p.c. Agli avvocati della rete legale

Oggetto: AZIONE N. 61 - Comunicato - Decreto legge n. 185/2012- Ripristinata la buonuscita

Come è noto, la Corte Costituzionale, con la sentenza 11 ottobre 2012 n. 223, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 10, del decreto legge n. 78/2010, nella parte in cui, pur sancendo per i dipendenti pubblici il passaggio dalla buonuscita al T.F.R., consentiva all'Amministrazione di continuare ad operare la ritenuta del 2,50% a carico del lavoratore.

Ciò a conferma della fondatezza della tesi del sindacato, sostenuta da subito con l'azione legale n. 61, con la quale è stata denunciata, con atti di diffida e messa in mora, l'illegittimità e l'ingiustizia della ritenuta una volta che si era passati al più severo regime del T.F.R..

Ebbene, il Governo, con il decreto legge n. 185/2012, ha preso atto della decisione della Corte Costituzionale ma, per evidenti ragioni di cassa, anziché restituire ai lavoratori quanto indebitamente trattenuto, ha preferito seguire un'altra strada: abrogare nella sua interezza l'art. 12, comma 10 citato, disponendo il ritorno al previgente regime.

Ciò comporta il ripristino dell'originario sistema di liquidazione del trattamento di fine servizio (già buonuscita), per i dipendenti pubblici senz'altro più vantaggioso rispetto a quello contemplato dall'art. 2120 c.c. (T.F.R.).

Naturalmente, il ritorno del più vantaggioso sistema della buonuscita comporta il trattenimento da parte dell'amministrazione della ritenuta del 2,50% sull'80%, quale contributo per il suo finanziamento (fondo credito).

La Confasal non può che dichiararsi soddisfatta dell'epilogo della vicenda in quanto, con le sue iniziative di pressione, ha senz'altro indotto il Governo a ristabilire un più equo regime retributivo differito, tenuto anche conto che il T.F.S. assolve alla funzione fondamentale di sopperire alle situazioni di bisogno in cui versa il lavoratore al momento della cessazione del suo rapporto con l'amministrazione.

Ovviamente, qualora le modalità applicative del decreto-legge risultino lesive degli interessi dei lavoratori, si procederà a tutte le iniziative di tutela del caso.

L'ufficio legale è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

f.to **Il Segretario Generale**
(Prof. Marco Paolo Nigi)

All.: 1) Decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185

DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2012 , n. 185

Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici. (12G0207)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare misure finalizzate a salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme gia' erogate in eccedenza. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012, 7 milioni di euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, a 13 milioni per l'anno 2014 e a 20 milioni annui a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno 2013 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per 20 milioni di euro a decorrere dal 2014.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e

militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l'estinzione e' dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Grilli, Ministro dell'economia e delle
finanze

Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Severino